

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

470° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

INDICE**Commissioni permanenti**

6 ^a - Finanze e tesoro	<i>Pag.</i>	5
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	9

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	<i>Pag.</i>	17
Questioni regionali	»	14

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	27
Giunta affari comunità europee - Comitato pareri	»	31

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	32
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande.

1) *Doc. IV, n. 81*, contro il senatore Bossi, per il reato di cui all'articolo 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica).

Il presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore BOSSI che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande il senatore GALLO e il presidente MACIS.

Congedato il senatore Bossi, la Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Corleone di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 82*, contro il senatore Natali, per i reati di cui agli articoli 317 del codice penale (concussione) e 7, ultimo comma, della legge n. 195 del 1974 (violazione di norme sul finanziamento dei partiti politici).

Il presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore NATALI che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori IMPOSIMATO, CORRENTI e il presidente MACIS.

Congedato il senatore Natali, la Giunta rinvia la discussione.

3) *Doc. IV*, n. 83, contro il senatore Sirtori, per i reati di cui agli articoli 317 del codice penale (concussione) e 7, ultimo comma, della legge n. 195 del 1974 (violazione di norme sul finanziamento dei partiti politici).

Il presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore SIRTORI che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande il senatore CORLEONE e il presidente MACIS.

Congedato il senatore Sirtori, intervengono i senatori GALLO, CORRENTI, MAZZOLA, CORLEONE e il presidente MACIS.

La Giunta rinvia la discussione.

4) *Doc. IV*, n. 84, contro il senatore Pisanò, per il reato di cui all'articolo 2, capoverso, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (omesso versamento nei termini delle ritenute di imposta).

Il presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

Intervengono i senatori CORRENTI, CASOLI, SANTINI.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Corleone di redigere la relazione per l'Assemblea.

5) *Doc. IV*, n. 85, contro il senatore Visca, per il reato di cui all'articolo 340, comma primo, del codice penale (interruzione di un ufficio pubblico).

Il presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Corleone di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

220^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 15,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente BERLANDA riferendosi al disegno di legge n. 1746, concernente disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria e per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, ricorda come in data 1° marzo la Commissione abbia deliberato di investire il Presidente del Senato circa la questione della proponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, degli emendamenti presentati dal Ministro delle Finanze, interamente sostitutivi del disegno di legge originario. In data 16 marzo - continua il Presidente Berlanda - il Presidente del Senato ha dato risposta a tale quesito dichiarando proponibili i citati emendamenti ed autorizzando contemporaneamente la Commissione a chiedere per essi un nuovo parere alle Commissioni consultate.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto delegato relativo all'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge-delega 10 ottobre 1989, n. 349 (Parere al Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il relatore DE CINQUE riferisce che, in relazione alla esigenza, emersa nel corso della precedente seduta, di ascoltare le rappresen-

ze delle organizzazioni sindacali del settore delle dogane, egli ha avuto contatti con dette rappresentanze, le quali hanno concordato di soprassedere sulla richiesta di audizione.

Successivamente, il relatore presenta uno schema di parere per il decreto delegato in titolo, in cui viene sottolineato, in primo luogo, come tale provvedimento rispetti la congruenza con i principi posti dalla legge delega, alla quale dà esauriente e puntuale esecuzione, anticipando altresì largamente le previsioni di ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria secondo le linee indicate nel relativo provvedimento (Atto Senato n. 1453) in corso di esame presso la 6^a Commissione. Ritiene, peraltro, che dovrà essere compito del Governo armonizzare i due momenti di riforma, rispettivamente, quello delle dogane e l'altro della restante parte dell'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare doppioni e duplicazioni di istituti e funzioni, che parrebbero sussistere invece con particolare riferimento all'istituendo consiglio di amministrazione delle dogane ed alla sezione distaccata della Ragioneria generale.

Nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto delegato, il relatore ritiene di dover formulare una serie di osservazioni. Innanzitutto è necessario precisare meglio le modalità di scelta dei due direttori compartimentali, membri del consiglio di amministrazione. Esprime, inoltre, perplessità sulla istituzione del comitato consultivo giuridico-amministrativo, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto delegato, non previsto nella legge delega, le cui funzioni potrebbero porsi in contrasto o in concorso con quelle di altri organi consultivi generali. Un'altra osservazione - continua il relatore - è relativa alla necessità di prevedere ispettorati generali amministrativi e tecnici anche a livello centrale, in corrispondenza con gli omologhi ispettorati periferici. Con riferimento, poi, all'articolo 10, relativo alla preparazione professionale del personale, occorre stabilire un raccordo con la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, prevedendosi l'articolazione dei relativi corsi prevalentemente in sede periferica.

Occorre inoltre rivedere - prosegue il relatore - la distribuzione territoriale delle direzioni compartimentali, evitando accorpamenti con direzioni già troppo ampie per popolazione e territorio, e prevedere l'istituzione, oltre a quelli già esistenti, di uffici tecnici di finanza anche nei capoluoghi di regione che ne siano sprovvisti.

Una ulteriore osservazione va formulata con riferimento all'articolo 20, concernente i programmi edilizi, in cui bisognerà prevedere che tali programmi siano realizzati, solo in via eccezionale, con il sistema della concessione.

Con riferimento invece all'articolo 21 relativo agli snellimenti contabili, il relatore si chiede se si possa con un provvedimento normativo secondario, quali sono i regolamenti, derogare al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, ovvero se non sia più opportuno operare tali deroghe con altro decreto delegato.

Un'ultima osservazione - continua l'oratore - si riferisce all'articolo 37, rispetto al quale occorrerà prevedere che la indennità di istituto doganale, ivi prevista, sia soggetta a ritenute previdenziali consentendone così la pensionabilità. Il relatore De Cinque, dopo aver ricordato che tale richiesta trova concordi tutte le organizzazioni sindacali del settore

dogane, afferma che tale indennità viene configurata nel decreto delegato, non già quale compenso di carattere eccezionale, ma come compenso analogo ad altri già corrisposti in altri settori della pubblica amministrazione e pensionabili.

Interviene successivamente il sottosegretario DE LUCA il quale, dopo aver ringraziato il relatore De Cinque per l'approfondito lavoro di analisi svolto nella predisposizione dello schema di parere sul decreto delegato in esame, dichiara che intende fornire alcuni chiarimenti sulle osservazioni in esso contenute e testè illustrate. Ritiene, anzitutto, che l'osservazione relativa alla mancata individuazione delle modalità di scelta di due direttori compartimentali nell'ambito del consiglio di amministrazione delle dogane, trovi già risposta nel comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto delegato, in cui viene indicato un criterio di rotazione e di rappresentanza territoriale quale modalità di designazione di tali membri. Con riferimento, poi, alle obiezioni sollevate in merito all'istituendo comitato consultivo giuridico-amministrativo, il sottosegretario ritiene che esso risponda a criteri di funzionalità e di efficacia d'azione dell'amministrazione finanziaria, criteri che attualmente non trovano adeguata applicazione anche a causa della lentezza con cui vengono emessi i pareri degli organi consultivi. Il rappresentante del Governo invita pertanto il relatore De Cinque a rinunciare, nella predisposizione del parere, a queste due osservazioni.

Per quanto concerne poi la necessità di stabilire un raccordo con la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, ai fini della formazione professionale del personale, egli ritiene che tale raccordo debba più opportunamente essere effettuato con la Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni», i cui compiti istituzionali riguardano proprio la riqualificazione del personale.

Con riferimento poi alla necessità, richiamata dal relatore, di istituire ispettorati generali ed amministrativi anche a livello centrale, il sottosegretario afferma che ciò potrà avvenire, dopo un maggior approfondimento della questione, in sede di emanazione di un successivo decreto delegato.

Rispondendo, successivamente, all'osservazione relativa ai criteri di distribuzione territoriale delle direzioni compartimentali, il sottosegretario De Luca dichiara che in tale ripartizione si è tenuto conto soprattutto della rilevanza economica-finanziaria delle aree da accorpate e della funzionalità delle soluzioni adottate e che quindi, per gli stessi criteri, non si è ritenuto opportuno prevedere l'istituzione di nuovi uffici tecnici di finanza in alcuni capoluoghi di regione. Per quanto concerne invece la necessità di adottare, solo in via eccezionale, il sistema delle concessioni nell'ambito dei programmi edilizi di cui all'articolo 20, il sottosegretario ritiene che in particolari aree edilizie, a causa di difficoltà di reperimento di tali aree e di edificazione, si è ritenuto opportuno mutuare in questo provvedimento le procedure già previste per i centri di servizio. Dopo aver espresso perplessità sui dubbi del relatore circa la possibilità che con regolamento possa derogarsi a disposizioni di legge, il rappresentante del Governo si dichiara infine contrario alla pensionabilità delle indennità di istituto previste dall'arti-

colo 37, in quanto ciò potrebbe comportare notevoli problemi di natura finanziaria.

Interviene successivamente il senatore GAROFALO il quale rileva la necessità di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana per consentire un maggiore approfondimento della materia, soprattutto in relazione alla necessità di meglio coordinare i due momenti di riforma, quello delle dogane e l'altro della restante parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il presidente BERLANDA - che ha successivamente la parola - rileva come occorra anzitutto fornire alcune indicazioni al relatore per la predisposizione del prescritto parere. Dopo aver chiesto al relatore stesso se, con riferimento all'istituendo comitato consultivo giuridico amministrativo, egli intenda sollevare solo perplessità ovvero voglia dichiararsi contrario, il Presidente dichiara di concordare con il rappresentante del Governo per quanto concerne un più puntuale raccordo, ai fini della formazione professionale del personale, con la Scuola Centrale Tributaria e di prendere atto della contrarietà del Governo alla pensionabilità delle indennità di istituto.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 22 marzo, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

102^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE**Disposizioni per la tenuta di San Rossore (2044)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 14 marzo.

Il Presidente MORA dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore MURMURA, presidente della Sottocommissione pareri della 1^a Commissione affari costituzionali, comunica il parere favorevole sugli emendamenti al testo del disegno di legge.

Si passa all'esame degli articoli.

All'articolo 1, comma 2, la Commissione respinge tre emendamenti illustrati dal senatore MARGHERITI, sul quale si sono detti contrari relatore e Governo (riguardano la gestione della tenuta mediante convenzione col Parco regionale, e in via subordinata, la gestione ad opera del Corpo forestale fino all'entrata in vigore della legge-quadro sui parchi e comunque entro il 31 dicembre 1993).

L'articolo è quindi approvato con un emendamento del Governo sul quale si sono astenuti i senatori comunisti (prevede la gestione mediante il Corpo forestale dello Stato fino alla riorganizzazione dello stesso).

Sull'articolo 2 è respinto un emendamento illustrato dal senatore MARGHERITI, sul quale si sono detti contrari relatore e Governo

(prevede la sostituzione del Comitato di Sovrintendenza col Comitato scientifico del Parco regionale).

Il senatore VERCESI illustra un emendamento, al comma 2 dell'articolo 2, che prevede la presenza di un rappresentante dell'Università di Siena in aggiunta ai rappresentanti delle tre università indicate nel testo governativo.

Il senatore MARGHERITI manifesta perplessità su tale emendamento sottolineando come le tre università toscane di Pisa, Firenze e Siena non siano certo inferiori ad altre e osservando che ulteriore spazio per esperti può trovarsi nella lettera c) dello stesso comma 2 dell'articolo in esame.

Il sottosegretario CIMINO sottolinea fra l'altro la possibilità di recuperare in modo diverso valori scientifico-professionali e invita il senatore Vercesi ad accettare l'emendamento governativo presentato su tale materia.

Il senatore VERCESI ritira l'emendamento e quindi la Commissione approva la proposta governativa che prevede la sostituzione del rappresentante dell'Università di Viterbo con quello dell'Università di Siena.

Successivamente, sempre al comma 2 dell'articolo 2, sono approvati un emendamento governativo che prevede un rappresentante (anzichè tre) delle associazioni protezionistiche, un emendamento del senatore Vercesi che prevede un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e un ulteriore emendamento governativo che porta da quattro a sei i rappresentanti della regione Toscana, di cui due del Parco regionale. L'articolo 2 è quindi approvato con le suddette modifiche.

Dichiarato precluso un emendamento del senatore MARGHERITI all'articolo 3, l'articolo stesso è approvato nel testo proposto dal Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 4. Il presidente MORA ricorda che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a condizione che la normativa contenuta nell'articolo suddetto non dia luogo a situazioni che finiscano col modificare diritti quesiti da parte del personale. Egli ricorda quindi che il comma 4 del citato articolo garantisce la conservazione del più favorevole trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento di cui al comma 1, con la relativa indennità integrativa, salvo riassorbimento nei futuri miglioramenti a carattere generale a qualsiasi titolo accordati. Prega quindi il senatore Murmura estensore del suddetto parere di prendere atto della sufficiente garanzia offerta dal disposto del comma 4.

Il senatore MURMURA dà atto di quanto rilevato dal presidente Mora; sottolinea l'unanime volontà della Commissione ed invita il Governo ad operare in sede interpretativa nella direzione sottolineata.

Il sottosegretario CIMINO conferma che la norma del comma 4 dà sufficiente garanzia nel senso evidenziato.

Il relatore CARTA conferma anch'egli la sufficiente garanzia offerta dalla norma in questione.

L'articolo 4 è quindi approvato nel testo del Governo.

È approvato altresì senza modifiche l'articolo 5.

Si passa poi all'approvazione dell'articolo 6 con un emendamento del senatore MARGHERITI sul quale si sono detti favorevoli relatore e Governo (sopprime al comma 1, concernente la consegna dei beni, il riferimento al Corpo forestale, lasciando quello relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e dell'articolo 7, nel testo proposto dalla 5^a Commissione bilancio e fatto proprio dal relatore, sul quale ha manifestato perplessità il senatore Margheriti.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MARGHERITI, premesso che il testo approvato non va nella direzione desiderata dai senatori del Gruppo comunista, dà comunque atto dei miglioramenti apportati; annuncia voto contrario, confermando che non sussiste comunque alcuna intenzione di ritardare l'approvazione definitiva del disegno di legge. Posta quindi la necessità che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale, operi in coordinamento col Consorzio del parco regionale, evitando situazioni di conflittualità, conclude manifestando fiducia, nonostante non siano state accolte le linee proposte dal suo Gruppo.

Il senatore VERCESI ringrazia il relatore ed il rappresentante del Governo e sottolinea il giudizio positivo dei senatori del Gruppo democratico cristiano su un provvedimento che sarà certamente utile per la valorizzazione delle nostre risorse naturali.

Il senatore PERRICONE annuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

La senatrice MOLTISANTI esprime apprezzamento al Presidente della Repubblica per aver voluto questo provvedimento inteso ad assicurare una gestione diversa della tenuta di San Rossore. Si dice soddisfatta per la rappresentanza assicurata alle organizzazioni agricole professionali ed esprime perplessità sul testo nel suo complesso in rapporto alle finalità del parco e tenuto conto della normativa quadro in esame presso l'altro ramo del Parlamento. Conclude annunciando l'astensione.

Il relatore CARTA esprime gratitudine alla Commissione e rileva come sia emersa la conferma che un approfondimento dei temi in misura adeguata sia compatibile con la rapidità delle decisioni. Gli

emendamenti approvati, aggiunge il relatore Carta, vanno nella direzione auspicata di un più valido presidio dei valori che caratterizzano una reale cultura di tutela dell'ambiente.

Il sottosegretario CIMINO ringrazia il relatore e la Commissione ed esprime apprezzamento al Presidente della Repubblica. Sottolineati i guasti subiti finora dalla tenuta di San Rossore, evidenzia le nuove prospettive della nuova gestione.

Il presidente MORA dichiara di unirsi alle deferenti espressioni di gratitudine per il Presidente della Repubblica.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso con le modifiche testè accolte.

IN SEDE REFERENTE

Lops ed altri: Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925).

Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il relatore BUSSETI riferisce che la Sottocommissione ha predisposto un testo risultante dall'unificazione dei due disegni di legge in titolo; testo sul quale propone che venga acquisito un nuovo parere della Commissione giustizia.

La Commissione concorda e rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

Margheriti ed altri: Modifiche dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla denominazione d'origine dei mosti e vini (2052)

(Discussione e approvazione)

Il presidente MORA, premesso che è stata accordata dal Presidente del Senato il trasferimento di sede, dà per acquisito il dibattito svoltosi in sede referente. Ricorda altresì che il disegno di legge è inteso ad ovviare agli inconvenienti finora verificatisi nella modalità di applicazione del contrassegno di Stato per i vini a denominazione di origine controllata, modificando l'articolo 7 del decreto presidenziale n. 930 del 1963, nel senso che sarà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a stabilire le suddette modalità. Auspica quindi la sollecita approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario CIMINO si dice favorevole all'approvazione.

Senza ulteriori interventi la Commissione quindi approva all'unanimità il disegno di legge nel suo articolo unico, senza modifiche.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA avverte che la seduta già fissata per domani, giovedì 22 marzo, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15,30.

*PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL
SENATO SUI DISEGNI DI LEGGE:*

«Ordinamento delle autonomie locali» (A.S. n. 2092)

«Norme sull'ordinamento dei poteri locali» (A.S. n. 2100)

«Legge generale di autonomia dei comuni e delle province» (A.S. n. 1557)

(Esame e rinvio)

Il Presidente BARBERA relatore sui provvedimenti, ne illustra il contenuto. Premette che si soffermerà in particolare sul disegno di legge n. 2092, già approvato dalla Camera. Tiene comunque a mettere in rilievo l'alto valore, anche colturale, che caratterizza i disegni di legge abbinati n. 1557 e 2100, per la cui elaborazione ricorda che i presentatori hanno fatto riferimento, rispettivamente, per il disegno di legge n. 1557, alla proposta elaborata da un gruppo di studiosi per conto dell'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica e, per il disegno di legge n. 2100, al testo predisposto da un gruppo di esperti, diretto e coordinato dal professor Giannini.

Dopo aver sintetizzato le finalità e le linee portanti di tali disegni di legge, passa a commentare analiticamente i contenuti del disegno di legge d'iniziativa governativa, sottolineando in primo luogo l'esigenza di dare piena attuazione al dettato costituzionale, che assegna alle regioni importanti funzioni in ordine all'organizzazione del sistema degli enti locali, in particolare per quanto concerne le circoscrizioni comunali, l'istituzione o fusione di comuni, i controlli sulle attività dei comuni e delle province, gli interventi per la determinazione degli ambiti provinciali, il coordinamento della finanza locale. Rilevata l'importanza che l'organizzazione del sistema degli enti locali riveste per l'attribuzione o la delega a comuni e province di funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, nonché per l'esercizio delle

funzioni regionali di programmazione e permesso che le competenze legislative regionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione investono anche l'organizzazione delle funzioni degli enti locali in materie molto rilevanti, ricorda che la valorizzazione del ruolo di legislazione e programmazione delle regioni costituisce la premessa necessaria per portare avanti efficacemente la complessiva politica di decentramento imposta dall'articolo 5 della Costituzione.

Precisa che il parere della Commissione dovrà riguardare solo le norme che attengono a quelle parti del provvedimento che interessano specificamente le regioni e che sono di rilievo per la costituzione di un più efficace sistema delle autonomie regionali e locali; inoltre, si dovrà trattare di un parere ampiamente articolato, così da evidenziare nettamente i punti di consenso o di dissenso rispetto al testo in esame.

Propone quindi che la Commissione si esprima favorevolmente sull'articolo 3 del disegno di legge, che riguarda i rapporti tra regioni ed enti locali, che è da ritenere essenziale sia per la costruzione di un sistema delle autonomie sia per evitare una anacronistica individuazione delle «materie» comunali e provinciali, apparendo invece più congrua una ripartizione per «funzioni». Giudica invece non condivisibili il quarto e quinto comma dell'articolo 11, concernente la fusione e istituzione di commi, che continua a prevedere contributi diretti dello Stato ai comuni, aggiuntivi rispetto a quelli regionali, al fine di incentivare le fusioni: forme di incentivazione, unitariamente configurate, dovrebbero invece essere di spettanza delle regioni. Parallelamente, per la revisione delle circoscrizioni provinciali, appare riduttivo il compito affidato alle regioni dal terzo comma dell'articolo 16, di promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni al riguardo.

Con riferimento al capo VII, osserva che ci si limita a dettare alcune sommarie enunciazioni di principio, che andranno sviluppate dall'apposita legislazione in materia, da tempo all'esame del Parlamento; mentre dovrebbe essere anticipata fin da ora, quantomeno la norma sulla programmazione regionale dei servizi locali; inoltre si dovrebbe prevedere la possibilità, per le regioni, di dettare norme per assicurare una metodologia comune di controllo di gestione dei servizi.

Il relatore critica poi gli articoli 25 e 26 per i limiti che pongono all'intervento regionale, rispettivamente nel campo della costituzione di consorzi obbligatori tra comuni e dell'unione di comuni, il cui modello il relatore osserva che potrebbe rappresentare, in analogia a quanto previsto per le aree metropolitane, una struttura permanente, che configuri un'alternativa alle non sempre praticabili fusioni tra i piccoli comuni. Quanto alle comunità montane di cui all'articolo 28, osserva che sarebbe auspicabile che venissero equiparate, *ex lege*, alle unioni di comuni.

Dopo aver invitato la Commissione ad esprimere parere negativo con riferimento all'articolo 37 del disegno di legge, in quanto risulta inaccettabile il mantenimento della figura del sindaco quale ufficiale del governo in comparti che rientrano fra le materie regionali, si esprime negativamente anche sugli articoli 38, 49 e 65 relativi ai controlli, in quanto si perpetua il mantenimento della competenza degli organi statali, centrali e periferici, in ordine ai controlli sugli organi locali e si

introduce un controllo sugli atti locali ad opera del prefetto, aggiuntivo rispetto a quelli regionali e quindi costituzionalmente inammissibile; così come inammissibile è il previsto mantenimento del potere straordinario di annullamento del Governo ex articolo 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali. Dopo, ulteriori rilievi critici sugli articoli 43 e 48, nonché sull'articolo 54, che dispone l'obbligo del visto del segretario comunale o provinciale, realizzando una pericolosa commistione di competenze tra organi diversi e prefigurando in modo larvato, per il tramite del segretario, un ulteriore controllo statale sugli atti locali, il relatore passa ad esaminare le disposizioni concernenti la finanza locale. In proposito osserva che permane un'impostazione mirante a giustapporre l'intervento finanziario diretto dello Stato alla responsabilità di programmazione economico-finanziaria delle regioni, invece di assicurare in maniera organica la programmazione regionale dei finanziamenti per investimenti.

Il relatore conclude con ulteriori osservazioni circa la opportunità di procedere ad un riaccorpamento delle funzioni relative alle amministrazioni locali in capo ad un apposito dipartimento della Presidenza del consiglio, rimuovendo l'ormai anacronistica competenza in materia del Ministero dell'interno: problema questo di cui potrebbe farsi carico il progetto di legge per la riforma dell'ordinamento regionale n. 3933, all'esame della Camera.

Il presidente BARBERA rinvia quindi il seguito del dibattito alla prossima seduta, al fine di consentire alla Commissione, prima di proseguire il dibattito sui disegni di legge in esame, di poter ascoltare, come era stato richiesto, il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali MACCANICO.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Bilancio della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, relativo all'esercizio 1987 (*Presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 1º marzo 1986, n. 64*)

Introduce il senatore PINTO che fa rilevare come il bilancio 1987 dell'Agenzia è stato approvato dal Comitato di gestione con deliberazione del 22 giugno 1988. Il successivo decreto di approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, reca la data del 2 novembre 1989.

La Commissione bicamerale per il Mezzogiorno pertanto si trova nella condizione di dovere esaminare il bilancio 1987 soltanto in data di oggi, 21 marzo 1990.

Il relatore Pinto dice di essere consapevole che in una situazione del genere la Commissione non può fare altro che limitarsi ad una presa d'atto del documento assegnatole per l'esame. Tuttavia si può rilevare:

a) il ritardo con il quale il decreto ministeriale è intervenuto;

b) la discutibile utilità dell'esame del documento da parte della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno (troppo tardi per formulare osservazioni e suggerimenti ai fini della stesura dei bilanci successivi e di una puntuale verifica della incisività dell'azione nel raffronto tra un esercizio e l'altro).

La Commissione inoltre - e per essa il relatore - non può esimersi dal compito di entrare nel merito delle risultanze del bilancio e di evidenziare quelle che sembrano le più importanti.

a) Conto economico. Dal totale a pareggio, pari a 7.506 miliardi, si ricava, tra l'altro, che le spese per attività istituzionali assommano a 1.425

miliardi, i trasferimenti alla gestione separata a 2412 miliardi, le somme da destinare a programmi a 2.405 miliardi, le spese per altre attività (che sono, *stricto sensu*, estranee alla legge 64 del 1986) 949 miliardi.

b) Impegni. Nel 1987 l'Agenzia ha assunto impegni per 6.639 miliardi. La relazione sottolinea l'incremento (86,5 per cento) degli impegni rispetto all'anno precedente. È interessante notare come la parte di impegno afferente agli interventi previsti nel primo piano annuale corrisponda a circa il 59 per cento del totale; mentre la rimanente parte riguarda il piano dei completamenti.

Altra notazione interessante è che gli impegni relativi agli incentivi assorbono poco più del 21 per cento del totale.

c) Spesa. la spesa per gli interventi propri dell'Agenzia è stata di 4.176 miliardi, di cui 1.648 (39,5 per cento) riguarda il primo piano annuale e 2.528 il piano dei completamenti.

Sull'anzidetto importo di 1.648 miliardi di spesa relativa al primo piano annuale, gli incentivi industriali hanno assorbito 1.138 miliardi (oltre l'80 per cento del totale).

d) Risorse disponibili. Le disponibilità complessive per il programma triennale, all'inizio dell'esercizio, ammontavano a 36.440 miliardi. A fine esercizio, le risorse disponibili, dedotte le decisioni di impegno, erano pari a 29.208 miliardi, dei quali 11.490 riguardanti il primo piano annuale, 5.127 gli interventi di completamento e 5.490 i programmi regionali di sviluppo.

Da notare che per questi ultimi, sui 6.000 miliardi stanziati, quelli impegnati erano appena 510 miliardi e, tutti o quasi, assunti a favore della regione Puglia.

e) Disponibilità per pagamenti. Questa partita - corrispondente a 13.957 miliardi - merita di essere richiamata perchè ha costituito l'argomento principale posto a base delle rimodulazioni degli stanziamenti relativi all'intervento straordinario nel Mezzogiorno nelle leggi finanziarie 1989 e 1990.

Questa motivazione merita di essere tenuta in grande considerazione allo scopo di misurare le conseguenze prodotte dall'andamento degli impegni e della spesa sulla politica di bilancio e, dall'altro, la gravità della situazione venutasi a creare a fine 1989 nella capacità di spesa dell'Agenzia (l'esaurimento della liquidità ha impedito di onorare debiti fino al punto di dover subire l'azione esecutiva da un avente diritto). A tale riguardo ha presentato, insieme ad altri colleghi, una interrogazione in Senato.

Il relatore propone in conclusione di prendere atto del bilancio 1987 dell'Agenzia e di trasmettere al Ministro la presente relazione ed il verbale della seduta.

Il Presidente BARCA, tenuto conto della complessità della materia e dei rilievi formulati dal relatore soprattutto dal punto di vista procedurale, propone di rinviare ad una successiva seduta l'ulteriore esame del bilancio dell'Agenzia al fine di attingere una più approfondita conoscenza dei problemi.

La Commissione consente.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Professor Antonio da Empoli, capo del Dipartimento per il Mezzogiorno.**

Il professor Da Empoli, dovendo riferire in ordine al problema dell'impiego dei fondi comunitari e del loro coordinamento con le spese previste dal bilancio nazionale, premette alcune considerazioni relative alla riforma dei fondi strutturali CEE.

L'Atto Unico Europeo del febbraio 1986 pone a fondamento dell'unificazione economica il principio della coesione economica e sociale tra gli Stati membri e indica come obiettivo generale dell'azione comunitaria quello di «ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite» (articolo 130 A); i Fondi a finalità strutturale e la BEI sono individuati come i principali strumenti della politica comunitaria per il riequilibrio regionale.

È in queste premesse che affonda le proprie radici la riforma dei Fondi a finalità strutturale delineata dal Regolamento (CEE) n. 2052/88 e definita attraverso quattro successivi Regolamenti che hanno disciplinato gli aspetti operativi comuni a tutti i Fondi nonché le attività specifiche del Fondo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale e della sezione Orientamento del Fondo Agricolo di Orientamento e Garanzia.

In particolare, la Comunità prevede di realizzare la coesione socio-economica tra gli Stati membri attraverso il conseguimento dei cinque obiettivi prioritari dello sviluppo e dell'adeguamento delle zone in ritardo (obiettivo 1), della riconversione delle regioni fortemente colpite dal declino industriale (obiettivo 2), della lotta alla disoccupazione di lunga durata (obiettivo 3), dell'inserimento professionale dei giovani (obiettivo 4), dell'adeguamento delle strutture agrarie e dello sviluppo delle zone rurali (obiettivi 5a e 5b). A tali obiettivi concorrono in forme coordinate ed integrate i diversi strumenti finanziari della Comunità, con una dotazione crescente di risorse (ne è previsto il raddoppio entro il 1993).

I cardini della riforma possono essere ricondotti:

all'attuazione della «compartecipazione» tra la Comunità Europea e le Autorità nazionali, centrali e regionali. Essa si realizza tanto attraverso la diretta partecipazione della Comunità al finanziamento delle azioni operative (l'intervento dei Fondi è destinato al cofinanziamento delle azioni stesse e non costituisce più, a differenza che nel passato, un rimborso agli Stati membri), quanto attraverso un complesso processo di pianificazione, programmazione operativa e progettazione esecutiva degli interventi, che coinvolge direttamente, anche se con ruoli e responsabilità differenziati, la Comunità, gli Stati membri e le Regioni interessate;

al principio della «complementarità», che stabilisce che l'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti e vi contribuisce;

alla sostituzione di un intervento fondato prevalentemente su singoli progetti con un approccio incentrato sui programmi operativi;

all'affermazione del momento della sorveglianza («monitoraggio»), del controllo e della valutazione come nodo centrale di tutto il

processo di programmazione e attuazione degli interventi. In questa chiave va anche interpretata la norma del Regolamento finanziario che prevede la cancellazione degli impegni assunti a favore degli Stati membri qualora essi non si traducano in pagamenti nei tempi stabiliti.

Con la riforma dei Fondi strutturali si determina dunque una situazione per cui la politica di sviluppo dello Stato e le azioni che la esprimono costituiscono il presupposto su cui si appoggia «complementarmente» l'azione comunitaria. In altri termini - mentre la Comunità è portatrice di una propria politica industriale, siderurgica, agricola, della ricerca scientifica, delle telecomunicazioni, dell'ambiente, eccetera - essa si affida, per quanto riguarda l'obiettivo della coesione socio-economica e della correzione dei principali squilibri strutturali regionali, ai due principi sopra richiamati della complementarità e della compartecipazione.

Nel quadro delle nuove procedure, il processo di pianificazione, programmazione e progettazione prevede pertanto:

la formulazione di un Piano di sviluppo regionale, che accorpi e coordina in una strategia unitaria le proposte formulate dalle Regioni. Il quadro finanziario ivi definito comporta una assunzione di responsabilità da parte dello Stato e delle Regioni proponenti in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie, alla certezza della copertura finanziaria di fonte nazionale e alla competenza amministrativa dei soggetti designati dallo Stato italiano all'attuazione delle azioni operative;

la definizione di un Quadro comunitario di sostegno da parte della Commissione di concerto con lo Stato italiano e nell'ambito della «compartecipazione». Al suo interno sono precisate le priorità attribuite, a livello comunitario, alle azioni proposte. Esso costituisce pertanto, attraverso la decisione di approvazione da parte della stessa Commissione, un formale impegno politico - ancorchè non ancora amministrativo - al loro finanziamento;

la formulazione di Programmi operativi o la definizione delle altre forme di intervento (regimi di aiuto, progetti appropriati, sovvenzioni globali, studi e assistenza tecnica) attraverso cui si attuano le azioni proposte nel Piano ed incluse nel Quadro comunitario di sostegno.

Il Piano di sviluppo regionale è stato predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari per il mezzogiorno, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e del lavoro e di concerto con le Regioni interessate e - dopo l'esame del Comitato interministeriale per il coordinamento dei Fondi strutturali e del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali - è stato portato all'approvazione del CIPE e trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo 1989, come previsto dall'articolo 6 del Regolamento (CEE) n. 4253/88.

Il documento di programma di parte italiana copre un arco temporale triennale (1989-1991) e contiene indicazioni relative al successivo biennio (1992-1993).

Il Piano, pur essendo specificamente riferito a ciascuna delle regioni dell'obiettivo 1, assume forma unitaria di piano globale in corrispondenza al carattere unitario che alla questione del Mezzogiorno

è riconosciuta nell'ambito della politica economica italiana sin dagli anni Cinquanta.

Coerentemente con l'impostazione assunta sono stati identificati come soggetti proponenti per la formulazione del Piano e responsabili dell'attuazione delle azioni operative:

le Regioni per l'autonoma proposizione di interventi definiti nel quadro della loro politica economica;

le Amministrazioni Centrali dello Stato (in particolare il Ministero dell'agricoltura e quello del lavoro, amministrazioni capofila rispettivamente per quanto attiene agli interventi del FEOGA-Orientamento e il FSE) e gli Enti pubblici per interventi di carattere aggiuntivo rispetto a quelli ordinari;

il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con riferimento ad azioni di natura settoriale o intersettoriale che rispondano agli obiettivi e alle priorità indicate dal Programma triennale.

Sotto il profilo finanziario, la formulazione delle proposte programmatiche risente del clima di aspettative suscitato dalla riforma dei Fondi e dal previsto raddoppio delle loro disponibilità finanziarie.

In totale quindi il quadro finanziario complessivo prevede un cofinanziamento comunitario a carico dei tre Fondi strutturali per circa 12.280 miliardi di lire ed una spesa pubblica nazionale di 10.580 miliardi di lire, oltre ad un concorso della BEI per circa 1.245 miliardi di lire.

La Commissione - dopo aver esaminato la coerenza della proposta italiana rispetto alle disposizioni dei trattati istitutivi, agli indirizzi delle politiche comunitarie e agli obiettivi della riforma - ha definito - con l'intesa dello Stato membro - il Quadro comunitario di sostegno sulla base dei principi fondamentali della compartecipazione. Il Quadro comunitario di sostegno è stato adottato dalla Commissione con propria decisione il 31 ottobre 1989.

Il piano finanziario quinquennale del Quadro comunitario di sostegno prevede una spesa pubblica attivata (nazionale e comunitaria) pari a circa 21.700 miliardi di lire, mentre gli investimenti complessivi nel Mezzogiorno risultano superiori a 24.600 miliardi di lire. Essi comprendono sia gli investimenti destinati all'attuazione delle azioni ancora da programmare sia quelli previsti per azioni pluriennali che hanno già formato oggetto di specifici programmi approvati dalla Commissione CEE precedentemente all'avvio della riforma dei Fondi strutturali.

Nel valutare queste cifre occorre tener presente che nel piano finanziario del Quadro comunitario di sostegno risultano inclusi interventi che in sede di formulazione del Piano di sviluppo si era ritenuto - sulla base di indicazioni fornite dagli stessi Servizi della Commissione - oggetto di specifiche assegnazioni finanziarie. In particolare l'attribuzione complessiva di risorse comunitarie per l'obiettivo n. 1 includono, per quanto concerne il Fondo sociale europeo gli interventi da realizzare nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 a titolo degli obiettivi n. 3 e n. 4; per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale le risorse destinate al finanziamento di

programmi nazionali e comunitari già approvati dalla Commissione ai sensi di precedenti regolamenti; per quanto riguarda il FEOGA-Orientamento i contributi destinati agli interventi di cui all'obiettivo n. 5a.

Il Quadro di sostegno prevede che i fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari concorrano alla realizzazione dell'obiettivo n. 1, articolando la propria azione intorno ai seguenti assi prioritari:

- infrastrutture di comunicazione;
- industria, artigianato e servizi alle imprese;
- turismo;
- valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale;
- infrastrutture di supporto alle attività economiche;
- valorizzazione delle risorse umane.

Il prolungarsi della fase negoziale ed il ritardo con cui la Commissione ha provveduto ad adottare il Quadro comunitario di sostegno non hanno tuttavia ostacolato, per quanto riguarda in particolare il FESR, l'assunzione di impegni a valere sul bilancio comunitario 1989; anzi gli impegni assunti superano la quota indicativamente assegnata all'Italia per il 1989. Infatti sono stati assunti impegni complessivi per oltre 1300 miliardi di lire, di cui circa 1100 miliardi di lire derivanti dall'attuazione del Quadro comunitario di sostegno (25 miliardi di lire in più rispetto a quanto indicativamente previsto) e 240 miliardi di lire derivanti da disimpegni relativi ad annualità precedenti, ricostituiti a favore dello Stato italiano.

Ciò è stato reso possibile sia dalla predisposizione di 4 programmi operativi rientranti negli assi prioritari multiregionali sia dalla riconferma, in virtù della normativa transitoria, di progetti regionali e dell'Agenzia per il Mezzogiorno già presentati nel corso del 1988.

In particolare sono stati trasmessi alla CEE in tempo utile per l'approvazione e l'assunzione dei corrispondenti impegni sul bilancio 1989 i programmi operativi relativi alla metanizzazione, alla telefonia di base, allo sviluppo delle disponibilità idriche e alle aree attrezzate per l'insediamento industriale. Per questi programmi, approvati dalla Commissione CEE il 21 dicembre 1989, sono stati assunti impegni per complessivi 720 miliardi di lire circa, cui si aggiungono impegni per ulteriori 120 miliardi di lire relativi ai programmi fuori quota Energia e Ampliamento.

Per il 1990 occorrerà procedere nell'attuazione oltre che del Quadro comunitario di sostegno anche dei nuovi programmi di iniziativa comunitaria che la Commissione CEE si accinge a varare a valere sulle risorse finanziarie a disposizione della stessa Commissione e che non hanno formato oggetto di programmazione nel Quadro comunitario di sostegno. Di tali programmi quelli rilevanti per le Regioni del Mezzogiorno riguardano:

interventi nel campo della depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei centri urbani costieri con popolazione inferiore a 100000 abitanti, nonché lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi e la protezione dei biotopi marini (programma ENVIREG);

interventi nel campo della ricerca scientifica, della diffusione

delle innovazioni e dello sviluppo tecnologico (programma STRIDE); iniziative di intervento transfrontaliero.

Nel Quadro comunitario di sostegno il contributo FESR impegnabile nel 1990, tanto con riferimento ai programmi regionali che a quelli facenti capo all'Amministrazione centrale è indicata in circa 1400 miliardi di lire. Per l'attuazione del Quadro comunitario di sostegno priorità assoluta assumono i programmi operativi predisposti dalle Regioni. Uno sforzo sarà fatto nel corso del 1990 anche per la predisposizione degli altri programmi operativi rientranti fra gli assi prioritari multiregionali, che riguardano gli aiuti all'industria e ai servizi, il turismo, la ricerca e l'innovazione.

Infine, sempre con riferimento al 1990, si prevede un forte incremento delle attività realizzative concernenti il programma comunitario STAR, dopo che si è proceduto alle convenzioni tra l'Agenzia e lo IASM e i soggetti responsabili della realizzazione delle diverse azioni del programma e dopo che con la Comunità Europea sono state apportate le necessarie modifiche agli scadenziari finanziari.

Per quanto concerne il programma comunitario VALOREN è stata completata la programmazione e sono state autorizzate le convenzioni con i soggetti beneficiari. Si tratta nel complesso di interventi con un costo di oltre 393 miliardi, con un contributo FESR di circa 209 miliardi di lire. A livello regionale gli interventi risultano così ripartiti:

Regioni	Costo	Contributi FESR
Toscana	8,2	4,5
Marche	11,2	4,5
Lazio	14,8	8,3
Abruzzo	40,7	21,7
Molise	39,9	12,7
Campania	37,4	26,7
Puglia	31,0	17,1
Basilicata	12,6	7,0
Calabria	91,3	46,0
Sicilia	36,8	21,7
Sardegna	67,8	37,6
Monitoraggio	1,5	1,0
TOTALE ...	393,2	208,8

Il programma fuori quota AMPLIAMENTO, che interessa tutto il Mezzogiorno, è in via di completamento. I programmi fuori quota TESSILE e SIDERURGIA - che riguardano le regioni Puglia e Sicilia, il primo, e Campania, il secondo - hanno avuto un lento avvio e si attuano con difficoltà.

In sede di programmazione degli interventi comunitari un costante raccordo è stato realizzato tra le azioni operative proposte al cofinanziamento dai Fondi a finalità strutturale della Comunità e le linee strategiche dell'intervento straordinario delineate dal Programma Triennale di Sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali.

In particolare, il coordinamento dell'intervento è stato attuato:

prevedendo il concorso comunitario nel finanziamento di alcuni progetti strategici dell'intervento straordinario (turismo, risorse idriche, agroindustria);

favorendo il cofinanziamento dei Fondi strutturali per interventi cui è riconosciuta una particolare valenza nell'attuazione della strategia di intervento dell'intervento straordinario e che (aiuti ai servizi, ricerca, sviluppo e innovazione, completamento di aree attrezzate per l'insediamento industriale, offerta formativa);

indirizzando i programmi regionali di sviluppo predisposti dalle Regioni interessate all'obiettivo n. 1 in modo che gli interventi previsti e le risorse ad essi destinate possano costituire la «sponda» nazionale necessaria ad attivare il cofinanziamento dei Fondi comunitari;

prevedendo un sistema di monitoraggio dell'intervento comunitario che costituisce parte integrante - ed è pertanto strettamente coordinato - delle iniziative che sono in corso o in via di predisposizione per il monitoraggio degli interventi della legge 64/86 e per una più tempestiva informazione dell'andamento dei flussi di spesa pubblica sul territorio delle singole regioni meridionali.

In particolare, con riferimento alle azioni operative incluse nel Quadro comunitario di sostegno e facenti capo direttamente all'intervento straordinario, il concorso di risorse comunitario risulta il seguente:

per gli incentivi all'industria e ai servizi tale concorso è previsto in 253 milioni di ecu (390 miliardi di lire circa); gli interventi comprendono anche quelli che nel Piano di sviluppo erano stati proposti per il cofinanziamento della legge per l'imprenditoria giovanile (legge n. 44 del 1986) e per il progetto strategico agroindustria;

per il progetto strategico turismo il contributo FESR è previsto in 267 milioni di ecu (400 miliardi di lire circa);

per i programmi operativi «risorse idriche» e «infrastrutture industriali» - già approvati dalla Commissione CEE in data 21/12/1989 - il cofinanziamento del FESR è stato rispettivamente previsto in 366 mecu (564 miliardi di lire circa) e in 150 mecu (230 miliardi di lire circa);

per il programma relativo all'asse «ricerca, sviluppo e innovazione» il contributo comunitario è stato previsto in 140 mecu (pari a circa 215 miliardi di lire).

Anche negli anni passati il coordinamento programmatico tra gli interventi ai sensi della legge 64/86 e quelli del FESR è stato realizzato attraverso il collegamento di iniziative programmatiche, come nel caso del programma STAR, attraverso il quale un'importante azione di sostegno all'innovazione ha consentito di attribuire all'intervento comunitario un carattere di piena addizionalità rispetto a quello del Piano Annuale di Attuazione. Ciò ha comportato alcune difficoltà di messa a punto del programma, soprattutto nella fase di gestione finanziaria, che ne hanno condizionato inizialmente l'avvio, ma che sono state superate di modo che il programma è ora pienamente operativo.

Per quanto riguarda il finanziamento dei programmi operativi

regionali, oltre che le risorse dei programmi regionali di sviluppo, non vanno dimenticate quelle dell'articolo 13 della legge n. 64 del 1986, che prevede contributi speciali dell'Agenzia alle regioni a fronte di programmi o progetti «ammessi alle agevolazioni della Comunità Europea». A questo proposito occorre ricordare che tali contributi hanno carattere aggiuntivo e non devono pertanto costituire uno strumento di finanziamento rispetto ad altri strumenti ordinarî - come il Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi comunitari istituito dalla legge n. 183 del 1987 - la cui operatività non può essere circoscritta - come si sta profilando nel caso del finanziamento dei PIM - alle sole regioni del Centro-Nord.

Il presidente BARCA rileva come dalla relazione del professor Da Empoli risulta che il piano finanziario quinquennale del Quadro comunitario di sostegno prevede una spesa pubblica attivata (nazionale e comunitaria) pari a circa 21.700 miliardi di lire, di cui 11.000 circa a carico del bilancio CEE. Chiede se queste cifre rappresentano un semplice annuncio programmatico ovvero hanno già determinato concreti azioni di sviluppo.

Il professor Da Empoli risponde che nel terzo piano annuale di attuazione, che tra pochi giorni sarà portato all'esame della Commissione bicamerale, esiste un esplicito riferimento agli impegni di compartecipazione a carico dello Stato italiano.

Il deputato DIGLIO chiede se non sarebbe stato più giusto prevedere la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1989, dato che il piano finanziario quinquennale relativo al quadro comunitario di sostegno si svolge negli anni 1989-1993.

Il professor Da Empoli risponde che, per quanto riguarda il 1989, si è già operato il tiraggio di risorse finanziarie sulla base delle procedure previste dai vecchi regolamenti, che prevedevano finanziamenti finalizzati a singoli progetti e non programmi organici. Tuttavia, in previsione della entrata in vigore delle nuove procedure, si è già adottato uno schema di impegno a carattere programmatico che anticipa le modalità di attuazione previste dagli attuali regolamenti.

Il deputato SODDU chiede se Stato e regioni, con riferimento ai programmi di utilizzo delle risorse comunitarie, procedono indipendentemente l'uno dall'altro ovvero esiste un'attività di coordinamento.

Il senatore VIGNOLA chiede chi si accolla il finanziamento della differenza tra i 21.700 miliardi complessivi e gli 11.000 che sono finanziati con fondi CEE.

Chiede inoltre quali siano i motivi che ritardano l'attuazione del piano per la metanizzazione.

Il senatore COVIELLO chiede un'informazione relativa al triennio 1986-1989, sempre con riferimento all'utilizzo delle risorse comunitarie.

Chiede inoltre quali siano le ragioni per cui i PIM non fanno passi avanti, malgrado le regioni abbiano da tempo presentato i loro progetti. Domanda anche in quali categorie, regionali o statali, si collocano i finanziamenti relativi appunto ai Programmi Integrati Mediterranei.

Conclude chiedendo quali siano le procedure di integrazione tra fondi regionali di sviluppo e risorse comunitarie.

Il senatore INNAMORATO rileva come il nuovo meccanismo di erogazione dei fondi ha cercato di mutuare la propria impostazione dallo schema previsto nella legge 64, che prevede appunto il progressivo esaurimento delle azioni organiche a vantaggio degli impegni strategici. Chiede ulteriori chiarimenti in proposito.

Dopo che il Presidente BARCA ha chiesto come si inserisce, nel quadro di utilizzo delle risorse comunitarie, il problema acqua, riprende la parola il Capo del Dipartimento.

Il professor DA EMPOLI ricorda come la CEE tende ad inocraggiare e privilegiare le autonomie regionali, seguendo una impostazione che ha portato a divergenze di vedute con lo Stato italiano preoccupato di una eccessiva dispersione dei fondi in chiave appunto regionalistica. Queste divergenze si sono venute componendo attraverso soluzioni di compromesso. In sintesi lo Stato italiano ha cercato di predisporre un contesto unitario all'interno del quale si svolgono e si coordinano programmi triennali a carattere nazionale ed a carattere regionale.

In ordine al problema della metanizzazione ricorda come la legge prevede un finanziamento al 50 per cento tra Stato e CEE. Senonchè la Commissione CEE ha successivamente ridotto i finanziamenti perchè, rivongendosi questi ultimi verso le attività produttive, erano suscettibili di incontrare i limiti relativi al divieto di comportamenti contrari alla libera concorrenza. È rimasta quindi scoperta una quota dei finanziamenti che dovrebbe essere coperta dal bilancio statale, se non fosse che anche per questa via è possibile incorrere nel divieto relativo ai comportamenti contrari alla libera concorrenza.

I programmi integrati mediterranei hanno costituito un modello di finanziamento pilota, facente riferimento a programmi (e non progetti). I risultati tuttavia si sono dimostrati poco soddisfacenti. Occorre però rilevare che si tratta di risorse tutto sommato residuali, coprendo le relative spese una cifra annuale intorno ai 200 miliardi.

Infine ricorda come il Piano CEE prevede una forte valorizzazione dei problemi connessi allo approvvigionamento idrico. In questo quadro sono stati trasmessi dal governo italiano alla CEE, in tempo utile per l'approvazione e l'assunzione dei corrispondenti impegni sul bilancio 1989, i programmi operativi relativi allo sviluppo delle disponibilità idriche e alle aree attrezzate per l'insediamento industriale. Naturalmente si pongono ulteriori problemi relativi alla rimodulazione dei programmi, in modo da consentire un adeguato spazio alle priorità rappresentate dai problemi di approvvigionamento.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

124^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 9.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (2173), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 12^a e 13^a riunite)

Riferisce alla Sottocommissione, in senso favorevole, il senatore SANTINI, il quale, dopo avere illustrato il provvedimento - ampiamente modificato dalla Camera dei deputati, che ha soppresso numerosi articoli - si sofferma in particolare sull'articolo 8 del decreto-legge. A tale riguardo, suggerisce di integrare la composizione della conferenza ivi prevista con i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle aziende municipalizzate e degli enti locali.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione proposta dal senatore Santini.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia (2146), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Emendamenti ai disegni di legge:

Scevarolli ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80)

Santalco ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308)

Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453)
(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Al fine di consentire un adeguato approfondimento della delicata materia in oggetto, l'esame è rinviato.

Emendamenti ai disegni di legge:

Gualtieri ed altri: Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990)
(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame degli emendamenti in titolo è rinviato.

Ossicini: Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)

Moltisanti ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)

Nocchi ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)
(Parere alla 7ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Al fine di consentire un adeguato approfondimento della materia, l'esame dei disegni di legge in titolo è rinviato.

Emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (1610), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore GUIZZI, il quale dopo aver dato conto della nuova stesura dell'articolo 1, comma 3, che

prevede il collocamento fuori ruolo di professori universitari ordinari che non abbiano già raggiunto il sessantanovesimo anno di età, propone alla Sottocommissione l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda, esprimendo dunque, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Vesentini ed altri: Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113)
(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamenti al disegno di legge:

Glugni ed altri: Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771)
(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Al fine di consentire un adeguato approfondimento della materia, l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo è rinviato.

Coviello ed altri: Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e istituzione dell'albo (1769)
(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Al fine di consentire un adeguato approfondimento del disegno di legge in titolo, l'esame è rinviato.

Emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni per la tenuta di San Rossore (2044)
(Parere alla 9ª Commissione)

Su proposta del senatore MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2058-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione)

Riferisce favorevolmente alla Sottocommissione il senatore SANTI-NI, il quale, dopo avere illustrato il provvedimento in titolo, si sofferma in particolare sull'articolo 1, comma 1, lettera a), modificato dalla Camera dei deputati. A tale riguardo propone di suggerire il ripristino

del testo approvato dal Senato, lamentando che la modifica darebbe luogo ad un'ingiusta discriminazione ai danni di imprese appartenenti alla medesima categoria ed operanti nello stesso settore produttivo.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione proposta dal senatore Santini.

Bompiani ed altri: Tutela dei diritti del malato con particolare riguardo alla condizione di degenza (236)

Jervolino Russo ed altri: Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato (268)

Signori ed altri: Legge-quadro sui diritti del cittadino malato (1254)
(Parere alla 12^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame dei provvedimenti in titolo è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente TAGLIAMONTE, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

«Norme per la composizione e la elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane» (1307), d'iniziativa dei senatori Corleone ed altri: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 12^a e 13^a Commissione riunite:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque» (2173), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 22 marzo 1990, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOBBIO ed altri. - Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557).
- DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).
- CORLEONE ed altri. - Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Giovedì 22 marzo 1990, ore 9

Procedure informative

- Audizione dell'ingegner Giuseppe Consiglio, direttore centrale dell'Agensud, per acquisire elementi informativi in relazione all'esame del disegno di legge n. 4228-ter recante «Disposizioni in materia di acquedotti».
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Giovedì 22 marzo 1990, ore 9,30

- Audizione del presidente dell'ENI in ordine agli indirizzi operativi e gestionali dell'ente.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 22 marzo 1990, ore 9,30

- Comunicazioni del Presidente.
-